



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*  
**Capitaneria di Porto di MOLFETTA**

Banchina Seminario, s.n. 70056 MOLFETTA - Tel.080/3971076 - Fax.080/3971727

Sito web: [www.guardiacostiera.gov.it/molfetta](http://www.guardiacostiera.gov.it/molfetta) - e-mail: [cpmolfetta@mit.gov.it](mailto:cpmolfetta@mit.gov.it) - Pec: [cp-molfetta@pec.mit.gov.it](mailto:cp-molfetta@pec.mit.gov.it)

**ORDINANZA**

**INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO PER PRESENZA PRESUNTO ORDIGNO BELLICO**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

- VISTA:** la propria Ordinanza n° 67/2022 in data 17.11.2022 afferente il rinvenimento di un presunto ordigno residuo bellico, all'interno del bacino portuale nel punto di coordinate LAT. 41° 12' 40.062" N – LONG. 016° 35' 23.963" E (WGS 84);
- VISTA:** la nota della Soc. EDILTECNICA SRL in data 17.11.2022 con la quale, nell'ambito dell'attività di ricognizione, rinveniva un ulteriore presunto ordigno bellico all'interno del bacino portuale nel punto di coordinate LAT. 41° 12' 42.97" N – LONG. 016° 32' 27.54" E (WGS 84);
- VISTO:** il messaggio in data odierna con il quale è stata comunicata all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Bari l'avvenuta segnalazione con richiesta di intervento Nucleo SDAI;
- RITENUTO:** opportuno prevedere un'area di sicurezza presso lo specchio acqueo circostante il presunto ordigno residuo bellico;
- CONSIDERATA:** la necessità di salvaguardare, nell'area in parola e in quelle prospicienti, la pubblica incolumità;
- VISTI:** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione Marittima nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

**ORDINA**

- ART.1** Con decorrenza immediata e sino al termine delle operazioni di messa in sicurezza, dello specchio acqueo meglio individuato nella planimetria allegata, per un raggio di metri 50 (cinquanta) lato mare dal punto di coordinate geografiche LAT. 41° 12' 42.97" N – LONG. 016° 32' 27.54" E (WGS 84), è vietata la navigazione, lo stazionamento, l'ormeggio, le attività di immersione ed ogni altra attività connessa con i pubblici usi del mare.
- ART.2** I contravventori alla presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Navigazione, in particolare dagli artt. 1231 e 1174 dello stesso codice, ovvero dall'art. 53 del D. Lg. 18.7.2005 n. 171 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave fattispecie illecita, e saranno responsabili civilmente e penalmente dei danni che potranno derivare a persone e/o cose in dipendenza dell'inosservanza di quanto sopra disciplinato.
- ART.3** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto e del Comune di Molfetta, la pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito [www.guardiacostiera.gov.it/molfetta](http://www.guardiacostiera.gov.it/molfetta), nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.-

Molfetta, lì 17.11.2022

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Giulia PETRUZZI

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n° 82

